



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

Posizione n. N18

Roma, 24 marzo 2022

OGGETTO: Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Circolare INPS N.44 del 23 marzo 2022.

AI SIGG.PREFETTI DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	ROMA
AI SIGG.DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG.DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI RTEPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
AL SIGNOR DIRETTORE DELL'AUTOCENTRO DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
AL SIGNOR DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	SENIGALLIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

Con la presente circolare si intendono fornire indicazioni su quanto disposto dall'articolo 1 commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio per il 2022) e sugli adempimenti che codesti Uffici periferici dovranno adottare.

In particolare il citato articolo 1 comma 101 così dispone: *“Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”*.

Inoltre il successivo comma 102 prevede *“Per l'attuazione del comma 101, è valutata la spesa i 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031*.

La norma è volta ad assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione all'interno del Comparto sicurezza e difesa, attesa la “specificità” prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, con riferimento alle modalità di determinazione della quota retributiva del trattamento pensionistico, del personale che al 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni, pertanto destinatario del c.d. sistema misto.

Infatti, nei confronti del personale della Polizia di Stato, prima dell'entrata in vigore della norma sopracitata, ai fini del calcolo della quota retributiva, per i dipendenti destinatari del sistema misto, trovava applicazione l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, cioè a dire, per ogni anno di servizio, si computava una percentuale del 2,33% fino ad arrivare al 35% di aliquota pensionistica al 15° anno; dal 15° operava poi una percentuale dell'1,8%.

In considerazione della suddetta novella e, nella considerazione che a far data dall'01/10/2005, l'INPS è subentrato nella gestione delle posizioni pensionistiche della Polizia di Stato, le pensioni ordinarie e privilegiate liquidate nei confronti del personale cessato da detta data, dovranno essere rideterminate dalle sedi territoriali dell'INPS.

Al riguardo l'INPS con l'allegata circolare n. 44 del 23 marzo 2022, ha illustrato le modalità applicative della disposizione normativa in esame, per tutto il personale cessato dall'01/10/2005, per il quale quindi nessun adempimento dovrà essere adottato dagli Uffici periferici.

Si renderà, invece, necessario procedere alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici del personale cessato anteriormente alla data del c.d. “subentro INPS” e per il quale la pensione è stata determinata dalla Prefettura dell'ultima sede di servizio, nel caso di pensione ordinaria e dall'Ufficio VII di questa Direzione Centrale, nell'ipotesi di pensione privilegiata (quest'ultima determinata, come noto, sulla base del trattamento di quiescenza ordinario).

Ciò premesso, per speditezza amministrativa, al fine di procedere alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici, le Prefetture, coadiuvate dagli Uffici competenti delle Questure e degli altri Reparti, dovranno individuare il personale cessato dal servizio con diritto a pensione dal 02/01/1996 fino al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA

30/09/2005, con una anzianità contributiva utile inferiore ai 18 anni al 31/12/1995, compilando l'allegato elenco.

Per ogni nominativo dovrà essere trasmesso l'ultimo provvedimento di liquidazione della pensione ordinaria all'Ufficio VII di questa Direzione Centrale. Codesti Uffici sono invitati ad inviare tali atti all'indirizzo pec dipps.750.uff7@pecps.interno.it, possibilmente con una singola trasmissione, unitamente all'elenco, ovvero con più trasmissioni nel caso gli allegati superino la capienza consentita con un singolo invio dal servizio di posta elettronica certificata. **Si prega di voler osservare il termine del 27 maggio del corrente anno.**

L'elenco dovrà essere comunque trasmesso, nel formato xls, anche se dalle verifiche effettuate non dovessero risultare dipendenti interessati alla riliquidazione

Tale adempimento consentirà all'Ufficio VII di poter rideterminare il trattamento privilegiato, se spettante e liquidato.

Nel caso invece, di personale cessato senza diritto alla pensione privilegiata il citato Ufficio VII, provvederà a richiedere alle Prefetture competenti l'emissione del relativo decreto di riliquidazione, comunicandone anche le modalità operative.

Al fine di una pronta individuazione delle comunicazioni aventi per oggetto la esposta riliquidazione, si invitano le Prefetture ad indicare nell'oggetto della nota e della pec la dicitura "comunicazione per applicazione art 1 comma 101 legge 30/12/2021, n. 234".

d'ordine del DIRETTORE CENTRALE
Ricciardi

WRETSCHKO
SERGIO
MINISTERO
DELL'INTERNO
-
DIPARTIMENTO
DI P.S.
DIRIGENTE
24.03.2022
09:48:39
GMT+00:00



INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 23/03/2022

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 44

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: Articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni nei confronti di coloro che hanno maturato un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni.*

INDICE

1. *Premessa*
2. *Ambito di applicazione*
3. *Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni*
4. *Modalità applicative*

1. Premessa

Nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (di seguito, anche legge di Bilancio 2022).

L'articolo 1, comma 101, della legge citata, dispone che: *"Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile".*

Il successivo comma 102 stabilisce la copertura degli oneri derivati dall'applicazione della disposizione in esame.

Con la presente circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le indicazioni operative per l'applicazione della disposizione in argomento.

2. Ambito di applicazione

L'articolo 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in attuazione dell'interpretazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con le sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ del 2021 e n. 12/2021/QM/SEZ.

Per effetto di quanto dispone il comma in esame, in favore del personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 ha maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, deve essere determinata considerando l'effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota annua del 2,44 per cento.

Il riconoscimento dell'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento sulle quote retributive di pensione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, trova applicazione per le pensioni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.

Analogamente, con riferimento ai benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (cc.dd. 6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile), l'importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all'aliquota di rendimento annua del 2,44 per cento.

3. Riesame dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 inferiore a 18 anni

Tenuto conto della formulazione letterale dell'articolo 1, comma 101, della legge di Bilancio 2022 e del correlato stanziamento di spesa di cui al successivo comma 102, l'aliquota di rendimento del 2,44 per cento trova applicazione nei confronti del personale contemplato dalla norma già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, a condizione che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

In particolare, considerata anche la recente giurisprudenza della Corte dei Conti^[1], la norma in esame non assume valenza di interpretazione autentica con riferimento alla mancata applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973 nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, ma è volta a ricondurre i relativi trattamenti pensionistici nell'alveo della specificità riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - disposizione richiamata dal comma 101 in esame che armonizza, tra l'altro, la tutela pensionistica all'intero comparto Difesa e Sicurezza.

4. Modalità applicative

I trattamenti pensionistici con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 234/2021 saranno quindi determinati applicando, alla quota retributiva di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, la predetta aliquota annua del 2,44 per cento.

L'Istituto procederà al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l'aliquota di rendimento del 2,44

per cento per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.

Analogamente, i benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte.

Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono corrisposti i ratei di pensione maturati dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (1° gennaio 2022), senza diritto alla corresponsione degli arretrati.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Cfr. le sentenze della Corte dei Conti n. 45 del 20 gennaio 2022 e n. 33 del 7 febbraio 2022.